

ALPI/2011-057/GB  
Milano, 9 Maggio 2011

Spettabile  
**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'Impresa e  
l'Internazionalizzazione  
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
All'attenzione **Dr.ssa Antonella D'Alessandro**

p.c. Spettabile UN.I.ON.  
Via Sergio Forti, 20 – 00144 Roma  
All'attenzione **Dr. Iginio Lentini**

Oggetto: **Applicabilità ai “monta-scale” delle disposizioni di cui DPR 5 Ottobre 2010, N. 214**

Egregi Signori,

In relazione all'oggetto, il Gruppo Specialistico ALPI “Organismi Notificati per la Direttiva Ascensori”, tramite la Segreteria dell'Associazione, sottopone alla Vostra attenzione quanto specificato nel seguito.

Il DPR 5 Ottobre 2010 N. 214 ha modificato, tra l'altro, il Capo II del DPR 162/99, estendendo gli obblighi relativi alle comunicazioni al Comune di competenza per territorio – in ordine all'effettuazione delle verifiche periodiche biennali, delle verifiche straordinarie e della manutenzione – anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s.

Riteniamo che tali obblighi siano applicabili anche agli impianti “monta-scale” utilizzati per il superamento delle barriere architettoniche – che servono piani definiti, aventi corsa superiore a 2 m ed inclinazione sull'orizzonte superiore a 15 gradi – poiché tali apparecchi rispondono alla definizione di ascensore di cui all'Articolo 3 del DPR in oggetto.

Con la presente, Vi informiamo che procediamo secondo quanto sopra riportato e provvederemo a divulgare questa informazione alle varie Associazioni di categoria dei proprietari, manutentori, installatori ed Organismi Notificati. Provvederemo altresì a predisporre una Linea Guida di ALPI Associazione per l'esecuzione delle verifiche.

Con l'occasione, Vi preghiamo di gradire i nostri migliori saluti

Il Segretario Generale di ALPI Associazione  
**Ing. Giuseppe Bianchi**

